

STATUTO ASSOCIAZIONE ALUMNI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

(Testo approvato dal Senato Accademico il 22 marzo 2023 e dal Consiglio di Amministrazione il 29 marzo 2023)

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, "l'Associazione Alumni dell'Università degli Studi Roma Tre".

1.2 L'Associazione ha sede legale a Roma, presso l'Università degli Studi Roma Tre.

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO

2.1 L'Associazione è apolitica e aconfessionale, non ha finalità di lucro, sindacali o corporative e persegue la missione, di concerto con l'Università degli Studi Roma Tre, di unire tutti i suoi laureati di ogni età, ambito, posizione e ubicazione all'interno di una comunità a cui tutti possano avere libero accesso e pari considerazione nel nome dei valori fondanti dell'Ateneo, ai quali gli ex studenti, i.e. gli Alumni, possano continuare ad ispirarsi nella vita professionale e privata post universitaria e dei quali possano essere prestigiosi testimoni nel mondo.

L'Associazione ha quali propri scopi:

- a) diffondere la tradizione e la cultura sviluppata dall'Università degli Studi Roma Tre;
- b) stabilire e mantenere relazioni fra gli studenti, i laureati e i diplomati dell'Università degli Studi Roma Tre;
- c) favorire il legame fra l'Università degli Studi Roma Tre e i suoi Alumni, rinsaldando il senso di appartenenza dei laureati alla propria Università;
- d) valorizzare il ruolo degli Alumni dell'Università degli Studi Roma Tre e l'importanza che essi mantengono nel tempo per l'Ateneo che li ha laureati;
- e) coinvolgere gli Alumni in prima persona nella costruzione del futuro dell'Università degli Studi Roma Tre, rendendoli parte attiva dell'istituzione che li ha formati;
- f) costruire una rete di contatti tra gli Alumni dell'Università degli Studi Roma Tre che favorisca lo sviluppo di rapporti culturali e professionali tra questi in ogni ambito e luogo;
- g) sviluppare occasioni costanti di confronto e scambio di esperienze tra l'Università degli Studi Roma Tre e gli Alumni;
- h) favorire lo scambio di esperienze promuovendo eventi in favore degli studenti, laureati e diplomati Roma Tre, incentivando l'organizzazione di seminari, studi, attività didattiche diretti alla formazione permanente universitaria e post universitaria, anche in collaborazione con reti nazionali ed internazionali, ordini professionali, associazioni imprenditoriali e sindacali, altri atenei;
- i) istituire borse di studio e assegni di ricerca in favore di studenti, diplomati e laureati dell'Università degli Studi Roma Tre;
- j) promuovere e curare, direttamente o indirettamente, la realizzazione di pubblicazioni, libri, notiziari, studi ed eventi rientranti nello scopo dell'Associazione;
- k) contribuire all'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti, laureati e diplomati Roma Tre.

- l) creare e sostenere rapporti fra l'Università degli Studi Roma Tre e le organizzazioni pubbliche e private, italiane ed estere, nelle quali operano gli Alumni;
- m) attivare una solida rete di persone, competenze e professionalità disponibili a supportare – anche attraverso donazioni o altre forme di contribuzione e sponsorizzazione - progetti basati su comuni valori e obiettivi, e a supportarsi reciprocamente in nome di questi stessi valori e obiettivi;
- n) promuovere la crescita culturale e professionale degli associati e accrescere la reputazione e la capacità di attrazione di persone e risorse dell'Università degli Studi Roma Tre.

L'Associazione Alumni dell'Università degli Studi Roma Tre favorisce la costituzione e l'adesione di sezioni di Alumni affini per dipartimento.

In particolare, nel rispetto della legislazione ivi vigente, l'Associazione Alumni ha facoltà di promuovere la costituzione, ovvero di istituire, altre Sezioni in Paesi esteri laddove vivono e operano Alumni dell'Università degli Studi Roma Tre, secondo il Regolamento di Funzionamento approvato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà dare riconoscimento a tali Sezioni operanti o costituende in Paesi esteri, purché il loro Regolamento rispetti il dettato del presente Statuto.

2.2 Qualunque modifica dello scopo e oggetto dell'Associazione Alumni dell'Università degli Studi Roma Tre deve essere approvata dall'assemblea straordinaria degli associati con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre; il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve richiedere tale parere in forma scritta al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre in tempo utile prima della riunione dell'Assemblea straordinaria convocata per siffatte modifiche.

2.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può - in via esemplificativa e non tassativa ed esclusiva - svolgere le seguenti attività, on line e on site, direttamente o attraverso gruppi, sezioni o altre associazioni ad essa collegati:

- a) realizzare o incentivare l'organizzazione di eventi e iniziative culturali, di interesse professionale, scientifiche, artistiche, ricreative e sportive;
- b) realizzare o incentivare l'organizzazione di seminari, studi, attività didattiche, anche in collaborazione con reti nazionali e internazionali, ordini professionali, associazioni imprenditoriali e sindacali, altri atenei;
- c) istituire o incentivare l'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca in favore di studenti, diplomati e laureati dell'Università degli Studi Roma Tre;
- d) attivare qualsiasi tipo di azione di networking fra gli Alumni a livello nazionale e internazionale;
- e) promuovere e curare, direttamente o indirettamente, la realizzazione di pubblicazioni, libri, notiziari, studi ed eventi rientranti nello scopo dell'Associazione;
- f) contribuire all'inserimento nel mondo del lavoro degli Alumni dell'Università degli Studi Roma Tre;
- g) collaborare con le strutture organizzative dell'Università degli Studi Roma Tre per migliorare e potenziare il servizio informativo a favore degli studenti e degli Alumni;
- h) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale e internazionale all'Università degli Studi Roma Tre, anche attraverso premi e benemerienze;

- i) promuovere le donazioni dei singoli Soci in favore dell'Università degli Studi Roma Tre o dell'Associazione con l'obiettivo di creare le condizioni per una raccolta continuativa di risorse;
- j) promuovere il reperimento di risorse per attivare progetti innovativi in campo scientifico, economico, culturale e sociale;
- k) provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai Soci;
- l) porre in essere ogni altra iniziativa conforme agli scopi indicati nel presente articolo.

L'Associazione può inoltre, ai soli fini del conseguimento dello scopo associativo, svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie tra le quali avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato.

2.4 L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

ART. 3 – AMBITO DI ATTIVITÀ

3.1 L'Associazione può svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.

3.2 L'Associazione può aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni – anche di altre Università – per il raggiungimento delle proprie finalità.

ART. 4 – DURATA

4.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 5 – SOCI

5.1 I Soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie: Socio Promotore, Soci Alumni ordinari, Soci Alumni sostenitori, Soci Alumni onorari, Soci sostenitori, Soci onorari:

- a) Socio Promotore è l'Università degli Studi Roma Tre;
- b) Soci Alumni ordinari sono tutti i laureati (triennale e magistrale) e diplomati, diplomati master (primo livello e secondo livello), dottori di ricerca e diplomati delle Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi Roma Tre, la cui domanda di iscrizione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo. I Soci Alumni ordinari entrano a far parte dell'Associazione versando una quota una tantum il cui importo verrà definito annualmente dal Consiglio Direttivo.
- c) Soci Alumni sostenitori sono Alumni ordinari che decidono di sostenere l'Associazione versando un contributo annuale nella misura definita dal Consiglio Direttivo;
- d) Soci Alumni onorari sono Alumni ordinari, dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per il particolare sostegno finanziario, organizzativo, per meriti di particolare rilevanza o per aver conseguito una laurea ad honorem all'Università degli Studi Roma Tre;
- e) Soci sostenitori sono soggetti, non Alumni, che decidono di contribuire economicamente alla vita dell'Associazione, in base a requisiti stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci sostenitori possono essere persone fisiche, persone giuridiche e organizzazioni o enti pubblici e privati;

f) Soci onorari sono persone fisiche, non Alumni, dichiarate tali dal Consiglio Direttivo per il particolare sostegno economico, finanziario, organizzativo, o per meriti di particolare rilevanza. Possono essere dichiarati Soci onorari dal Consiglio Direttivo, per le stesse motivazioni, anche persone giuridiche e organizzazioni o enti pubblici e privati.

5.2 Tutti i Soci possono essere eletti alle cariche sociali e possono partecipare alle assemblee dell'Associazione; l'elezione e nomina del Presidente e Vice-Presidente sono regolate dai successivi artt. 8.2 e 9.1.

Solo il Socio Promotore, i Soci Alumni sostenitori, i Soci Alumni onorari, i Soci sostenitori e i Soci onorari hanno diritto di voto in assemblea.

5.3 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote associative per ogni tipologia di Soci. L'ammontare della quota associativa verrà reso noto a mezzo posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. In caso di assenza di comunicazione si intende valida la quota associativa vigente.

5.4 Salvo diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo, per essere ammesso come Socio è necessario presentare domanda di ammissione tramite la compilazione di apposito modulo, da inviare anche telematicamente. L'iscrizione è da considerarsi perfezionata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda, salvo rifiuto motivato da parte del Consiglio Direttivo.

5.5 L'iscrizione all'Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno salvo recesso o esclusione del Socio. Il recesso da parte del Socio può essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo in qualunque momento.

5.6 La qualifica di Socio non è trasmissibile e si perde:

- a) per dichiarazioni mendaci all'atto della presentazione della domanda di ammissione;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa, se dovuta;
- c) per recesso, da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno 6 mesi prima della chiusura dell'anno solare. Le dimissioni avranno effetto allo scadere dell'anno in corso;
- d) a seguito di comportamenti o attività lesivi dell'Associazione, dei suoi organi o dei singoli associati, nonché per atti e comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione.
- e) per esclusione motivata deliberata dal Consiglio Direttivo; tale esclusione ha efficacia dal momento in cui la delibera sia stata portata a conoscenza dell'interessato con mezzi idonei.

La perdita della qualifica di Socio viene deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata. La qualifica di Socio si perde anche per morte per le persone fisiche, per cessazione per le persone giuridiche.

5.7 I Soci hanno diritto a usufruire dei servizi che l'Associazione riserva loro e di partecipare, a titolo gratuito od oneroso, alle manifestazioni e iniziative promosse dall'Associazione, secondo le modalità e condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota associativa, ove prevista, in relazione alla tipologia di Socio. Le quote associative versate non sono rimborsabili o rivalutabili e non sono trasmissibili ad altri;
- b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali dell'Associazione;

c) a un comportamento consono al prestigio e al buon nome dell'Associazione.

I Soci regolarmente iscritti all'Associazione e in regola col pagamento delle quote associative, se dovute, hanno diritto a partecipare pienamente alla vita associativa nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto.

ART. 6 – ORGANI E STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il vice-Presidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) il Collegio dei Proviviri.

6.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti all'Associazione e in regola col pagamento delle quote associative, se dovute, nonché dal Socio Promotore.

Partecipano all'Assemblea con diritto di voto: Socio Promotore, Soci Alumni sostenitori, Soci Alumni onorari, Soci sostenitori, Soci onorari.

7.2 Ogni Socio ha diritto a un solo voto. È ammesso conferire al massimo 3 deleghe per Socio; le deleghe, conferite per mezzo scritto anche via posta elettronica, non possono essere conferite ai componenti del Consiglio Direttivo, e non possono essere conferite senza specificare il nome del delegato.

7.3 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione deve riportare la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno dell'adunanza, e avviene mediante avviso spedito a tutti i Soci, con qualsiasi mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso può prevedere una seconda convocazione, anche lo stesso giorno della prima convocazione, purché trascorra almeno un'ora tra le due.

L'Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipino tutti gli Associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza, e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le riunioni dell'Assemblea vengono verbalizzate dal Segretario, se nominato, o da un membro dell'assemblea scelto dal Presidente con funzioni di Segretario verbalizzante. Ogni verbale deve essere sottoscritto sia dal Presidente che dal Segretario verbalizzante, e raccolto in un apposito Libro dei verbali. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche per allegato, l'identità dei partecipanti. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire,

anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti se il visionare, ricevere o trasmettere documenti sia necessario per la decisione da assumere;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

L'Assemblea può altresì svolgersi in modalità telematiche con un mezzo di messaggistica elettronica alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) la trasmissione delle proposte di deliberazione e dell'eventuale documentazione di corredo a tutti i componenti, con l'indicazione del termine temporale entro il quale i partecipanti possono formulare le proprie dichiarazioni di voto;
- b) l'identificazione di ciascun componente e delle relative comunicazioni, in particolare della dichiarazione di voto formulata per ciascuna proposta di deliberazione;
- c) la pubblicità tra tutti i partecipanti di tutti gli interventi e di tutte le dichiarazioni di voto formulati nel corso dell'adunanza;
- d) il rispetto dei quorum di validità previsti dal presente articolo;
- e) la conservazione degli interventi e delle dichiarazioni di voto di ciascun partecipante almeno fino all'approvazione del verbale dell'adunanza.

Le elezioni svolte dall'Assemblea possono avere luogo anche in forma telematica.

7.4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su richiesta motivata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/5 dei Soci che ne facciano formale richiesta scritta.

7.5 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il piano economico di previsione e il bilancio di esercizio annuale, del quale sarà data idonea pubblicità;
- b) elegge nel suo seno 4 componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nomina l'Organo di Revisione dei conti e il Collegio dei Proviviri;
- d) delibera sugli argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

7.6 L'Assemblea straordinaria:

- a) approva le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) approva lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione devono ottenere il voto favorevole del Socio Promotore, pena la nullità della delibera.

ART. 8 – PRESIDENTE

8.1 Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.

8.2 Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre su proposta del Rettore, sentito il Consiglio Direttivo, resta in carica per tre anni ed è nominabile in tale veste per non più di due mandati consecutivi.

8.3 Ogni anno entro il 30 giugno, il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

8.4 In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le veci fino a nuova nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre.

8.5 In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

8.6 Il Presidente può accendere rapporti di conto corrente bancario con istituti di credito, operare a firma disgiunta con l'istituto di credito prescelto e compiere quant'altro si renda necessario per la gestione dei rapporti bancari legati all'operatività amministrativa dell'Associazione.

ART.9 – VICE PRESIDENTE

9.1 Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente, incaricato di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché per esercitare quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa.

9.2 Il Vice Presidente resta in carica fino alla data di scadenza del mandato triennale del Presidente che lo ha indicato, ed è rieleggibile in tale veste per una sola volta consecutiva.

9.3 In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Vice Presidente, il Presidente provvede a proporre un successore con le modalità stabilite dal presente articolo.

9.4 La firma del Vice Presidente, giustifica l'assenza o l'impedimento del Presidente.

ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri oltre ai membri di diritto che sono il Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre, il Presidente dell'Associazione Alumni. Di questi 8 sono nominati dall'Università degli Studi Roma Tre e 4 sono eletti dall'Assemblea ordinaria nel suo seno. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i Soci.

10.3 I membri del Consiglio Direttivo sono nominati o ratificati dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vice-Presidente, o su richiesta di almeno $\frac{1}{4}$ dei Consiglieri. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente. Può essere nominato un Segretario anche non Socio con la funzione di redigere il verbale della riunione. È validamente costituito con la presenza di almeno metà dei consiglieri. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. Il Presidente può consentire l'intervento alla riunione e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione anche a distanza. In particolare, le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono altresì svolgersi in modalità telematiche con un mezzo di messaggistica elettronica alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) la trasmissione delle proposte di deliberazione e dell'eventuale documentazione di corredo a tutti i componenti, con l'indicazione del termine temporale entro il quale i partecipanti possono formulare le proprie dichiarazioni di voto;
- b) l'identificazione di ciascun componente e delle relative comunicazioni, in particolare della dichiarazione di voto formulata per ciascuna proposta di deliberazione;

- c) la pubblicità tra tutti i partecipanti di tutti gli interventi e di tutte le dichiarazioni di voto formulati nel corso dell'adunanza;
- d) il rispetto dei quorum di validità previsti dal presente articolo;
- e) la conservazione degli interventi e delle dichiarazioni di voto di ciascun partecipante almeno fino all'approvazione del verbale dell'adunanza.

Possono partecipare alle riunioni il Prorettore o Delegato del Rettore ai rapporti con l'Associazione Alumni/Coordinatore del progetto Alumni designato dall'Università degli Studi Roma Tre. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali altri interessati, con facoltà di intervento, a seconda dell'argomento in discussione.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

10.5 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) promuove le iniziative relative agli scopi dell'Associazione;
- c) ratifica le domande di associazione dei nuovi Soci e decide sulla perdita della qualifica di Socio;
- d) predispone il piano economico di previsione e il bilancio di esercizio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) delibera in ordine all'ammontare della quota associativa una tantum e del contributo annuale dei Soci Alumni sostenitori.
- f) cura l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Associazione e impartisce le direttive sulle modalità di funzionamento dell'Associazione;
- g) decide in merito alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- h) istituisce e sopprime eventuali commissioni e/o gruppi di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nominandone i componenti;
- i) propone all'Assemblea, a maggioranza dei propri membri, la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, nonché la messa in liquidazione dell'Associazione.

10.6 Il Consiglio Direttivo può proporre, anche non tra gli Alumni, un Tesoriere al fine di dare attuazione e realizzazione operativa alle linee guida del programma annuale e coordinamento delle unità operative necessarie al supporto e sviluppo delle attività dell'Associazione. Il Tesoriere potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 11 - ORGANO DI REVISIONE E PROBIVIRI

11.1 L'Assemblea ordinaria nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, un Revisore dei Conti ovvero un Collegio dei Revisori dei Conti, anche tra i non associati, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Qualora si ricorra alla nomina di un Collegio esso è costituito da 3 componenti effettivi, di cui un Presidente.

Dovranno essere nominati un supplente nel caso di Revisore unico e 2 supplenti nel caso di nomina del Collegio dei Revisori.

11.2 L'Organo di Revisione resta in carica per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina. L'Organo è rinominabile una sola volta.

11.3 L'Organo di Revisione ha compiti di vigilanza della gestione economica-finanziaria dell'Associazione e dovrà accompagnare il piano economico di previsione della spesa e il bilancio di esercizio annuale con propria relazione all'Assemblea dei Soci, esprimendo il proprio parere.

11.4 Il Collegio dei Probiviri è un organo facoltativo. È costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti, è eletto dall'Assemblea ordinaria nel suo seno tra i Soci che non ricoprono cariche e che non svolgono incarichi all'interno dell'Associazione, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie sorte tra Soci e l'Associazione, anche relative all'interpretazione o applicazione del presente Statuto. Nelle questioni fra associati il Collegio dei Probiviri interviene quando l'opera del Presidente non è valsa a dirimere la controversia. In particolare il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, con decisione definitiva, sui ricorsi presentati dagli associati in ordine alle pronunce di esclusione emesse dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 – CARICHE: GRATUITÀ DELLE CARICHE. REQUISITI

12.1. Tutte le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione del mandato in conformità del relativo regolamento. È richiesto il possesso dei diritti civili e politici oltre ai requisiti specifici per ogni carica così come eventualmente previsti dallo Statuto.

ART. 13 - REGOLAMENTI INTERNI

13.1 Particolari norme di funzionamento dell'Associazione potranno essere disposte con Regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - PATRIMONIO E GESTIONE ORDINARIA

14.1 L'esercizio sociale ha durata di dodici mesi e coincide con l'anno solare.

14.2 Il Patrimonio dell'Associazione, è costituito da:

- a) fondo di garanzia iniziale/fondo dotazione, se costituito
- b) eventuale contributo che l'Università degli Studi Roma Tre dovesse corrispondere all'Associazione in sede di costituzione;
- c) donazioni e lasciti di associazioni, enti, società, persone fisiche e giuridiche interessati a fornire supporto economico all'Associazione;
- d) eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- e) eventuale fondo di riserva nel caso l'Associazione acquisisca riconoscimento giuridico;
- f) avanzi di gestione e da ogni altra entrata espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) quote associative dei Soci, se individuate;
- b) contributi volontari, donazioni o lasciti versati dai Soci;
- c) quote di iscrizione versate dai partecipanti a iniziative ed eventi organizzati dall'Associazione;
- d) contributi, donazioni o lasciti di associazioni, enti, società, persone fisiche e giuridiche interessati a fornire supporto economico all'Associazione;
- e) contributi e finanziamenti stanziati con specifica destinazione da enti pubblici o privati;
- f) rendite di patrimonio;
- g) ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

La gestione del Patrimonio dell'Associazione sarà finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, in accordo con il disposto del presente Statuto.

14.3 L'Associazione Alumni dell'Università degli Studi Roma Tre quale unica associazione Alumni sostenuta dall'Università degli Studi Roma Tre, riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con l'Università stessa e, a tal fine, si avvarrà prevalentemente delle strutture dell'Università per le proprie attività. L'Università degli Studi Roma Tre, a sua volta, si adopererà per creare le condizioni operative necessarie per realizzare l'integrazione operativa citata.

ARTICOLO 15 – ESERCIZIO

15.1. L'esercizio sociale è annuale: esso inizia al 1° (primo) gennaio e termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

15.2 Entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo per l'approvazione. Entro 120 giorni (aumentabili a 180 in casi particolari) il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo per l'approvazione.

ARTICOLO 16 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

16.1. Le decisioni degli organi collegiali dell'Associazione che necessitano di verbalizzazione e le determinate degli organi monocratici dell'Associazione che necessitano di documentazione possono essere trascritte su uno o più appositi Libri cartacei, che potranno anche essere volontariamente sottoposti alla vidimazione ai sensi di legge, ovvero redatti in forma digitale.

ART. 17 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

17.1 L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le previsioni dell'art. 7.6. L'Assemblea non potrà suddividere il patrimonio tra gli associati ma, sentiti gli eventuali organi di controllo prescritti dalla legge, lo dovrà destinare all'Università degli Studi Roma Tre, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - REGIME FISCALE

18.1 L'Associazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale al fine dell'imposizione tributaria.

ART. 19 - NORMA CONCLUSIVA

19.1 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

Art. 20 - NORME TRANSITORIE

20.1 In sede di atto costitutivo, si potrà procedere alla nomina di qualsiasi organo associativo, anche in deroga alla disciplina prevista dal presente Statuto e fermo restando che gli organi così nominati avranno tutti i poteri, i compiti e le facoltà previste dal medesimo Statuto.